

CIRCOLARE ATTUATIVA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22 NOVEMBRE 2010 - "REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SERRICOLI"

A. Chiarimenti generali

Con la presente circolare si precisano alcuni aspetti della L.R. n. 13 del 22 novembre 2010, fornendo, nel contempo, indicazioni operative volte a favorirne una corretta applicazione.

Risulta quanto mai opportuno richiamare l'art. 2 della Legge 8/95 che rimarca, sostanzialmente, il carattere di opere di miglioramento fondiario da attribuire agli impianti serricoli, quest'ultimi destinati unicamente a migliorare le condizioni di coltivazione e, quindi, a sostenere il reddito degli agricoltori.

La regolarizzazione degli impianti, di cui all'art. 1 della legge 13/2010, è dettata, tra l'altro, dalla necessità di consentire agli operatori agricoli l'acquisizione del titolo abilitativo per l'accesso alle misure di aiuto comunitarie e regionali per l'ammodernamento aziendale che prevede, tra le sue azioni prioritarie, l'adeguamento alla vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e l'adozione di interventi atti a contenere l'impatto ambientale delle attività agricole e a migliorare le condizioni di lavoro.

1. Con il termine di "impianto serricolo" aziendale si intende l'unità produttiva, condotta da persona fisica o giuridica avente titolo, composta da uno o più corpi di serra, anche separati tra loro, insistenti su una singola particella o su più particelle catastali contigue.
2. Con il termine di "avanserra" si intende una porzione di impianto serricolo destinato ad accogliere attività strettamente connesse al processo di produzione e realizzata con gli stessi materiali portanti delle serre.
3. Rientrano nella definizione di impianti serricoli anche le strutture, così come definite dalle leggi regionali n. 8 del 24 marzo 1995, n.7 del 21 marzo 1996 e n. 13 del 22 novembre 2010, adibite alla produzione e vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli come previsto dalle normative vigenti.

B. Note e chiarimenti all'Art. 1 comma 1

La legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - "Regolarizzazione degli impianti serricoli", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 77 del 24 novembre 2010, norma la possibilità da parte delle aziende agricole di regolarizzare gli impianti serricoli esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, cioè al 25 novembre 2010, giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sul BURC. L'istanza di regolarizzazione al Comune, territorialmente competente, corredata della documentazione di rito, può essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, le suddette istanze dovranno pervenire al Comune, nel cui territorio ricade l'impianto serricolo, entro il 25 marzo 2011.

Il procedimento amministrativo per la regolarizzazione degli impianti serricoli è quello previsto dalle leggi regionali 8/95 e 7/96, attraverso, cioè, una istanza di regolarizzazione al Comune, territorialmente competente. L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n. 13 del 22 novembre 2010, autorizza la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 novembre 2010, secondo i parametri fissati dalle leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 (*Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole*) e 21 marzo 1996, n. 7 (*Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole*). Giova, pertanto, ribadire che, accertati i requisiti soggettivi, di cui alla legge 8/95, la regolarizzazione è autorizzata anche in assenza del rispetto dei parametri funzionali di cui agli articoli [4](#) e [6](#) della legge regionale n. 8/95 e della successiva legge regionale di modifica n. 7/96.

Si ribadisce che, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13/2010, il termine di 120 giorni per la presentazione delle istanze è da intendersi per la regolarizzazione degli impianti esistenti alla data del 25 novembre 2010 e che nella stessa istanza potranno essere incluse avanserre già realizzate, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 13/2010 e al contenuto delle note esplicative della presente circolare.

Inoltre, le aziende agricole già in possesso di titolo abilitativo (permesso a costruire, concessione, regolarizzazione, etc.) per gli impianti serricoli possono, entro il termine del 25 marzo 2011, produrre al Comune, territorialmente competente, istanza di regolarizzazione, corredata della documentazione di rito, anche delle sole avanserre e/o di eventuali difformità, semprechè per dette avanserre e difformità sussistano, rispettivamente, quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 13/2010 ed i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle surrichiamate LL.RR. 8/95 e 7/96, unitamente al contenuto delle note esplicative della presente circolare.

Si precisa, altresì, che:

1. le aziende aventi impianti serricoli già esistenti, regolarizzati e/o aventi titolo abilitativo, possono presentare progetti di adeguamento al Comune per la realizzazione di avanserre nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 13/2010 e al contenuto delle note esplicative della presente circolare;
2. per la realizzazione ex novo di serre e avanserre valgono le prescrizioni normative di cui alla L.R. n. 13 del 22 novembre 2010 "Regolarizzazione degli impianti serricoli", L.R. n. 8 del 24 marzo 1995 "*Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole*" e L.R. n. 7 del 21 marzo 1996 "*Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole*".

Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato a eventuali pareri o autorizzazioni richiesti dalle previsioni normative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti nonché in conformità delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

C. Note e chiarimenti all'Art. 1 comma 3

L'avanserra è realizzabile nella misura massima del 15% della superficie dell'impianto serricolo aziendale. Nel caso di impianto serricolo costituito da più corpi serricoli (come definito al punto A.1. della presente circolare), può essere destinato ad avanserra (come definita al punto A.2. della presente circolare) anche un solo corpo di serra sempreché siano rispettati i parametri indicati dalla legge all'art.1 comma 3.

Diversamente dalle serre, l'ombraio, realizzato con struttura in legno o in tubolare di ferro zincato, con falda piana o ad arco e direttamente infissi al suolo o con sistema a filettatura elicoidale o con piastra e senza getto di cemento, con copertura in rete di materiale plastico permeabile all'acqua meteorica, è opera libera ai sensi dell' art. 10 LR 8/95. Per la realizzazione di ombrai è richiesta semplice comunicazione cautelativa al Sindaco con allegati tecnici e amministrativi necessari a dimostrare la tipologia di opere a farsi, unitamente alla sussistenza del requisito soggettivo di cui all' art. 8 LR 8/95 e delle condizioni oggettive di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge.

Pertanto, gli ombrai non costituiscono mai base di calcolo della superficie da destinare ad avanserra.

In avanserra sono allocabili impianti e servizi strettamente connessi allo svolgimento e al completamento del processo di produzione aziendale. In particolare:

- 1.** impianti di lavorazione e trasformazione del prodotto;
- 2.** impianti tecnologici e attrezzature funzionali al processo produttivo, quali impianti riscaldamento, ventilazione, umidificazione, trattamento acque, frigoconservazione, ed altri;
- 3.** servizi igienici, spogliatoi e strutture leggere per il deposito di concimi, fitofarmaci, piccole macchine e attrezzi agricoli;
- 4.** strutture leggere di accoglienza per le attività di relazione.

Rientrano, inoltre, tra gli interventi realizzabili in avanserra anche tutti quelli che comportano l'adeguamento alla normativa vigente in materia di:

- 5.** miglioramento delle condizioni di benessere e di lavoro degli addetti alla coltivazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli;

6. rispetto e adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
7. contenimento dell'impatto ambientale delle attività agricole e di risparmio energetico.

Fermo restando il limite massimo del 15%, la realizzazione di avanserre e la relativa allocazione di impianti e servizi dovranno, comunque, essere commisurati alle reali necessità aziendali, da certificare, in ogni caso, attraverso una relazione agronomica asseverata da parte di un tecnico abilitato. Il dimensionamento dei servizi igienici e degli spogliatoi in avanserra dovrà essere funzionale alle unità lavorative impiegate in azienda per il tipo di processo produttivo e per la superficie dell'impianto serricolo impegnata; i parametri di incidenza delle unità lavorative uomo per coltura e per superficie, da prendere a riferimento, sono quelli previsti dal PSR Campania 2007-2013.

Tipologie di materiali e tecniche realizzative ammissibili

La copertura e le tamponature laterali dell'avanserra potranno realizzarsi con materiali, trasparenti od opachi, e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, ne consentano il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione. E' consentito il montaggio di pannelli leggeri coibentati di adeguato spessore, ad esclusione di quelli in materiale laterizio, e di pannelli fotovoltaici.

Nel caso di allocazione di impianti tecnologici (punti 1 e 2) potrà essere consentita la realizzazione di tutte le piccole opere richieste per l'adeguamento alla normativa antincendio, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al contenimento dell'impatto ambientale delle attività agricole e al miglioramento delle condizioni di lavoro. Per piccole opere possono intendersi, ad esempio:

8. piani di appoggio per gli impianti tecnologici, da realizzarsi con pannelli in calcestruzzo e/o con altri elementi modulari in calcestruzzo;
9. realizzazione di pavimenti di contenimento in calcestruzzo, magro e non armato, non eccedenti il piano di campagna per la messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento, in caso di fuoriuscita di gasolio, secondo quanto previsto dalla normativa antincendio;
10. realizzazione di percorsi di servizio non eccedenti il piano di campagna con massetti di calcestruzzo magro, non armato, e/o con altri elementi modulari in calcestruzzo;

Le celle frigorifere in avanserra dovranno realizzarsi con pannelli prefabbricati coibentati smontabili.

I servizi igienici, gli spogliatoi e le strutture di accoglienza (punti 3 e 4) dovranno realizzarsi a regola d'arte con pannelli prefabbricati a struttura leggera, ad esclusione di quelli in materiale laterizio, che richiedono all'atto della dismissione il semplice smontaggio. I servizi igienici, gli spogliatoi e le strutture di accoglienza potranno poggiare su massetto in calcestruzzo magro, non

armato e non collegato alle strutture portanti della stessa avanserra, al fine di garantire le condizioni igieniche necessarie, le operazioni di pulizia ed impedire infiltrazione delle acque di lavaggio in falda.

Al fine di rendere possibile e agevole la movimentazione degli addetti, dei carrelli e delle macchine all'interno dell'avanserra, sarà possibile realizzare pavimentazioni:

11. con lastre di cemento precompresso e/o con altri elementi modulari in calcestruzzo poggianti su massetto in brecciato di adeguata granulometria, quest'ultimo a sua volta poggiato su tessuto non tessuto (TNT) o su materiale avente analoga funzione di separazione dal terreno sottostante;

12. con calcestruzzo magro non armato e non collegato alla struttura portante dell'avanserra stessa.

In ogni caso la pavimentazione dell'avanserra dovrà impedire la percolazione delle acque sporche attraverso l'introduzione di griglie e pozzetti a tenuta.